

Tribunale di Campobasso – Sezione penale - Sentenza 27 settembre 2016 n. 658

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA ART. 544, 2 co. c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

in persona del GIUDICE Dr.ssa Roberta D'ONOFRIO alla pubblica udienza del 16 settembre 2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. - Io.Fl., nata (...) ed ivi residente in Via (...)
2. - D'O.Fi., nata (...) ed ivi residente in Via (...)

LIBERE - ASSENTI

IMPUTATE

A) del reato p e p dagli artt. 110, 340 c.p. perché, in concorso tra loro, salite a bordo di un autobus cittadino - espletante il servizio di trasposto pubblico Campobasso - centro/Ospedale - richieste dal personale in servizio di esibire il biglietto o di scendere, non solo non lo esibivano ma si rifiutavano di scendere dall'autobus così interrompendo la corsa per circa mezzora; non cessando da tale condotta nonostante l'arrivo di una volante dalla Polizia ed interrompendo tale attività illecita solo dopo lunghe trattative con il personale della Polizia.

Io.Fl.

B) del reato p. e p. dall'art. 651 perché richiesta da personale della Polizia di Stato in attività di servizio di dare indicazioni sulla propria identità personale, si rifiutava di farlo.

C) del reato p. e p dall'art. 341 bis cp perché, in luogo pubblico ed in presenza di più persone offendeva l'onore ed il prestigio di pubblici ufficiali mentre compivano atti del loro ufficio. In particolare nel contesto descritto ai capi A) e B) che precedono, pronunciava nei confronti del personale della Polizia di Stato (Na.Ni. e Ia.An.) espressioni del tipo "... Io non vi do un cazzo di documento ... siete dei bastardi Mongoloidi e figli di puttana ... brutti stronzi andate a far ein culo alle vostre sorelle ..".

MOTIVAZIONE

A seguito di decreto di citazione diretta, Io.Fl. e D'O.Fi. sono state tratte a giudizio per rispondere:

entrambe in concorso ex art. 110 c.p., del rubricato reato ex art. 340 c.p. per avere interrotto il pubblico servizio di trasporto urbano in autobus nel tragitto Campobasso - Ospedale per oltre trenta minuti (al Capo A);

la sola Io.Fl. dei reati di rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie generalità alla Polizia di Stato ex art. 651 c.p. (al capo B) e di oltraggio a Pubblici Ufficiali ex art. 341 bis c.p. ai danni di due assistenti, Na.Ni. e Ia.An., della Polizia di Stato (al capo C). All'esito del giudizio, all'udienza del 16 Settembre del 2016, raccolte le prove orali e documentali ammesse, il PM e la difesa concludevano come da verbale.

Quanto ai reati di concorso in interruzione di pubblico servizio in concorso, oltraggio e rifiuto di rendere le proprie generalità, l'istruttoria dibattimentale ha raccolto prove tali da dimostrare la colpevolezza delle imputate.

La testimonianza del conducente dell'autobus di linea urbana sul quale sono occorsi i fatti, teste del tutto estraneo e disinteressato al giudizio, è perfettamente concordante con la deposizione del teste qualificato, Na.Ni., quanto alla ricostruzione storica dei fatti.

In data 11 Febbraio 2015, il responsabile del servizio di linea urbana, Se.Fr., era stato allertato da un suo autista nel senso che vi erano delle donne che si rifiutavano di acquistare il biglietto, cosa che era possibile ed agevole in quanto il mezzo era fermo in sosta nei pressi di un'edicola (cfr. la deposizione Se.Fr. a fol. 4 verbale dell'8 Aprile 2016). A quel punto il Se. si avvicinò alle tre donne - delle quali una più attempata ed altre due più giovani - che gli risposero di farsi cazzi suoi" che il biglietto non avevano nessuna intenzione di farlo e che se avesse allertato le forze dell'ordine, esse avrebbero preso a schiaffi sia i Carabinieri che la Polizia (cfr. deposizione Se. a fol. 5 verbale dell'8 Aprile del 2016).

Questa frase, nella specie, fu pronunciata dalla signora più giovane perché quella più anziana "sembrava una mummia, non diceva niente" (cfr. fol. 5 verbale dell'8 Aprile 2016). Dopo un po' di tempo che l'autobus non poté partire in quanto le tre donne stavano sedute al suo interno e si rifiutavano di scendere e di acquistare il biglietto, arrivarono due agenti della Polizia Stradale, fra i quali il Ne. i quali salirono sul mezzo e tentarono di far "ragionare" le donne spiegando loro che se non avessero acquistato il biglietto sarebbero dovute scendere ma essi vennero coperti di insulti alla presenza di molte persone (cfr. la deposizione Se.Fr. a fol. 6 verbale del 8 Aprile 2016 e la deposizione Ne. al verbale del 16 Settembre 2016). Costoro infatti si erano rifiutate per lungo tempo già prima dell'arrivo della Polizia di scendere dal mezzo nonostante non avessero il biglietto e dichiarassero di non avere alcuna intenzione di acquistarlo (cfr. le deposizioni Se. e Na.): esse erano rimaste tutt'e tre sedute vicine sulla parte posteriore dell'autobus.

All'arrivo dei due poliziotti, le donne erano rimaste, dunque, sedute nell'autobus, bloccandone la corsa ed alla vista dei medesimi esse presero ad apostrofarli come bastardi, mongoloidi,

figli di puttana, alla presenza di molte persone (cfr. le deposizioni Na. al verbale del 16.9.2016 e Se. al verbale dell'8 Aprile 2016).

Esse rifiutarono di fornire le proprie generalità od i documenti agli operanti e continuarono ad apostrofarli con gli epiteti riferiti, convincendosi, poi, finalmente a scendere dal mezzo, le due donne più giovani, solo su intimazione di quella più anziana che fornì, dopo un po', anche le generalità proprie e delle altre due (cfr. la deposizione Na. al verbale del 16 Settembre 2016). A quel punto, gli assistenti di Polizia riuscirono ad identificare le tre donne, di cui una era minorenni e giudicata separatamente davanti al Tribunale per i Minorenni, per Io.Fl., la più giovane, e D'O.Fi., la più anziana (cfr. la deposizione Na.Ni. al verbale del 16 Settembre 2016).

L'episodio, nel suo complesso, ha avuto una durata di mezz'ora (cfr. la deposizione Se. a fol. 7 verbale dell'8 Aprile del 2016 e quella Na.Ni. al verbale del 16.9.2016) durante la quale i passeggeri dell'autobus si sono visti impedire la partenza verso la destinazione prevista (Ospedale).

Nessun dubbio sull'identificazione delle donne, avvenuta quando le tre sono scese dal mezzo grazie alle notizie fornite dalla D'O.Fi. (cfr. deposizione Na.Ni.). Fatto sta che successivamente è stato redatto album fotografico ed il signor Se.Fr. (oltre all'autista del mezzo) sono stati chiamati in Polizia ove hanno riconosciuto, senza ombra di dubbio, le effigi fotografiche delle odierne imputate (cfr. l'ulteriore riconoscimento avvenuto in udienza dal Se.Fr. il quale ha riconosciuto i volti delle protagoniste della vicenda in quelli di cui alle foto n. 4 e 11, - cfr. fol. 9 verbale del 8 Aprile 2016 - corrispondenti ai colti delle odierne imputate).

Ebbene, le prove orali raccolte, provenienti da testi del tutto estranei e disinteressati all'esito del giudizio, sono univoche e concordanti verso la dimostrazione dei fatti in contestazione. Né ricorrono dubbi sulla qualificazione giuridica dei fatti.

Le due imputate, in concorso con la terza minorenni, hanno cagionato una considerevole interruzione ed un turbamento della regolarità di un pubblico servizio, in quanto esse, non disponendo di un biglietto, si sono rifiutate di munirsene - possibilità che era stata concessa loro dall'autista dal momento che in prossimità del mezzo in sosta vi era un'edicola - ed altresì di scendere dal mezzo, attendendo appositamente l'arrivo delle forze dell'ordine che, anzi, esse preannunciavano avrebbero preso a schiaffi.

Tutta la scena ha avuto, dunque, una durata non inferiore a mezz'ora così che il servizio di (trasporto urbano verso l'Ospedale ha subito un ritardo non inferiore al citato lasso temporale. Risulta integrata, dunque, nel caso di specie, quella alterazione anche temporanea o marginale del funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l'azione potesse cagionare un determinato risultato (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 10/12/2003), che incentra in sé la sussistenza del reato ex art. 340 c.p.

Il reato ascritto al capo A, dunque, risulta commesso tanto dalla donna più anziana che, benché più silenziosa delle altre e più ragionevole - per aver convinto le altre due alla fine a

scendere -, tuttavia è rimasta seduta sul mezzo fin quando non sono arrivate le forze dell'ordine, che dalle altre due più giovani.

Nessun dubbio sul dolo delle due imputate in ordine al reato loro ascritto essendo ben evidente per le stesse che la condotta dalle medesime perpetrate stava comportando un sensibile ritardo nel servizio di trasporto urbano, peraltro verso una destinazione tanto nevralgica quale l'Ospedale. Corretta poi è la qualificazione giuridica del reato ascritto alla sola imputata più giovane, Io.Fl., al capo C.

Le prove in atti hanno dimostrato che mentre la D'O.Fi. era in silenzio, la Io.Fl., insieme alla minorenni giudicata separatamente, all'arrivo dei poliziotti li apostrofò con gli epiteti bastardi, mongoloidi, figli di puttana, brutti stronzi, e tanto al cospetto, non solo,

dell'autista dell'autobus e del responsabile Se., Se.Fr., ma anche di tutte le persone presenti sul mezzo di trasporto e, poi, una volta scese, della gente che passava nella villetta Flora (cfr. le deposizioni di Se.Fr. e di Na.Ni.).

Infatti, l'art. 341 bis c.p., nuova formulazione (successiva alla legge n. 94 del 2009) ha ridisegnato la fattispecie astratta del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale prevedendo espressamente che i fatti offensivi ed ingiuriosi siano perpetrati "in presenza di più persone", requisito richiesto in aggiunta alla circostanza che il fatto deve essere consumato "in luogo pubblico o aperto al pubblico".

E' evidente quale sia la ratio incriminatrice consistente nel disegnare la nuova fattispecie di reato come, sostanzialmente, una ipotesi speciale di "diffamazione" che si consuma nel momento in cui l'offesa all'onore ed al prestigio di un Pubblico Ufficiale che stia agendo nell'esercizio od a causa delle sue funzioni venga percepito da una pluralità di "persone".

Nel caso di specie, i testi del PM hanno descritto il fatto nel senso che l'episodio di denigrazione delle Forze di Polizia è avvenuto prima sull'autobus - luogo aperto al pubblico - e poi sulla pubblica via alla presenza di più persone.

Sussiste, dunque, ed è stato integrato dall'imputata Io.Fl. il reato ex art. 341 bis c.p. ascritte al capo C

E' corretta altresì la qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 651 c.p.

Infatti, gli assistenti di Polizia non conoscevano affatto né l'identità fisica né le generalità dell'odierna imputata la quale, colta nell'atto di interrompere un pubblico servizio doveva essere generalizzata e rifiutava strenuamente di fornire agli operanti le proprie generalità.

Ed in base alle deposizioni raccolte emerge che solo grazie all'intervento dell'imputata più matura di età, D'O.Fl., dopo un po', le donne si sono decise a scendere e la stessa D'O.Fl. ha fornito al poliziotto le generalità di Io.Fl. (cfr. la deposizione Na.Ni. al verbale del 16.9.2016).

Infatti, "l'identificazione anagrafica dell'imputato avvenuta sulla base delle dichiarazioni dello stesso, anche se non confortata da alcun elemento di riscontro, consente di pervenire all'identificazione dello stesso, non potendosi ritenere che egli abbia fornito false generalità.

L'ordinamento, infatti, non impone l'espletamento delle procedure previste dall'art. 349 comma IV cpp, se non in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle suddette dichiarazioni" (cfr. C. Appello Campobasso 1.4.2009).

Nel caso di specie, dunque, vi è prova che gli assistenti di Polizia abbiano richiesto espressamente le generalità alla Io.Fl. e che costei abbia ripetutamente rifiutato di fornirle fin quando le sue generalità sono state fornite dalla D'O.Fi.

Vi è dunque la piena prova che l'imputata Io.Fl. abbia volutamente rifiutato di fornire le proprie generalità ai Pubblici Ufficiali.

Il che è V in se del reato di cui al Capo B dell'imputazione: "può configurarsi il reato di cui all'rt. 651 c.p. quando venga accertato un effettivo rifiuto di indicazione sulla propria identità personale" (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 13/9/2007 n. 34689).

Si impone, dunque, la condanna di D'O.Fi. per il solo reato di interruzione di pubblico servizio e di Io.Fl. in ordine a tutti i reati ascrittivi, in continuazione fra di loro - sotto quello più grave di oltraggio a Pubblico Ufficiale sub C - in quanto è evidente che le condotte si sono sviluppate in un unico contesto spazio - tempo occasionato dalla resistenza alla richiesta di presentare o di acquistare lui biglietto che legittimasse il tragitto in autobus della medesima.

Quoad poenam, valutati tutti i parametri di cui all'articolo 133 c.p., si stima equo riconoscere a D'O.Fi., in ordine al solo reato ascrittivo sub A. la pena base di mesi uno e giorni quindici di reclusione, diminuita, per le attenuanti generiche (in ragione della necessità di adeguare la pena al fatto e della collaborazione dell'imputata con le Forze di Polizia per avere fornito le generalità delle altre due), fino a quella di cui al dispositivo (mesi uno di reclusione); a Io.Fl. la pena base, per il delitto più grave ex art. 34 1 bis c.p. per mesi quattro e giorni quindici di reclusione (in considerazione della serietà dell'episodio di interruzione di pubblico servizio compiuto per la pretesa di fare il tragitto in autobus senza biglietto di viaggio), diminuita, per le circostanze attenuanti generiche (stante la opportunità di adeguare la pena alla concreta entità del fatto e per l'assenza di precedenti penali a carico della medesima) fino a quella di mesi tre di reclusione,

in ultimo aumentata, per la continuazione con gli altri due reati fino alla pena di cui al dispositivo (mesi quattro di reclusione).

Ciascuna delle due imputate va altresì condannata al pagamento delle spese processuali. Stante l'assenza di precedenti ostativi a carico delle imputate e ben potendosi presumere la futura astensione delle medesime dal delinquere, va loro concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, visto l'art. 533 cpp,

dichiara Io.Fl. e D'O.Fi. colpevoli, la seconda, del reato di cui al capo A e, l'altra, di tutti e tre i reati ascrittivi ai capi A, B, C della rubrica, in continuazione fra di loro sotto quello più grave di cui al capo C e, per l'effetto, riconosciute in loro favore le circostanze attenuanti generiche,

condanna Io.Fl. alla pena di mesi quattro di reclusione e D'O.Fi. alla pena di mesi uno di reclusione oltre al pagamento, ciascuna, delle spese processuali.

Ordina che le pene inflitte alle imputate restino sospese alle condizioni di legge.

Così deciso in Campobasso il 16 settembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2016.